

Legge regionale 06 novembre 2017 , n. 36 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali.

Art. 4

(Elenco delle strutture alpine regionali)

- 1.** Ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, il CAI FVG provvede alla formazione e all'aggiornamento dell'Elenco delle strutture alpine regionali, di seguito "Elenco", secondo quanto previsto dall'articolo 5.
- 2.** Copia dell'"Elenco" e dei suoi aggiornamenti sono depositati a cura del CAI FVG presso l'Amministrazione regionale la quale ne cura la massima diffusione anche mediante il sito internet della Regione.